

Il Consiglio Universitario Nazionale, vista l'analisi dell'articolato riportata in allegato, esprime quindi le seguenti CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle considerazioni generali presentate in premessa, dell'ampia e approfondita discussione in aula e delle conseguenti osservazioni di merito sull'articolato, il CUN ritiene opportuno evidenziare, come particolarmente rilevanti, le seguenti criticità del regolamento proposto al suo esame, ipotizzando altresì possibili soluzioni:

- 1) Lo strumento regolamentare appare per molti aspetti giuridicamente inadeguato alla definizione di norme fortemente innovative come quelle che sarebbero necessarie per una piena realizzazione degli obiettivi indicati nelle linee-guida.
- 2) Sarebbe opportuno convertire l'elenco dei requisiti per la partecipazione ai concorsi in una lista di titoli valutabili ai fini della formulazione del giudizio.
- 3) Non appaiono sufficientemente sottolineate l'imprescindibile rilevanza e l'indispensabilità dei regolamenti concorsuali locali.
- 4) La restrizione del diritto-dovere di svolgere le funzioni di revisori e di commissari ai soli professori di prima fascia appare impropria e inutilmente limitativa, in quanto tali compiti sono propri e tipici di tutti i professori (PO, PA, RU).
- 5) Nella composizione delle commissioni e nella scelta dei revisori si dovrebbe favorire la componente scientificamente più competente a formulare giudizi, che è quella disciplinare, tenendo conto anche del fatto che la definizione di "macrosettori" tende a sua volta a ridurre la pertinenza scientifica dei valutatori.
- 6) La presenza di valutatori esteri dovrebbe essere opzionale, sulla base della libera scelta degli Atenei e tenuto conto delle specificità delle aree disciplinari, che solo in taluni casi rendono opportuna e utile tale presenza.
- 7) Nel caso in cui una maggior tutela dell'anonimato dei revisori appaia importante al fine di svincolare completamente il loro operato da eventuali condizionamenti, tale obiettivo potrebbe realizzarsi riducendo il carattere cogente delle loro valutazioni. In particolare, una volta espletato in forma anonima il compito di valutazione dei revisori, si potrebbe eliminare la categoria dei candidati non ammessi alla valutazione della commissione a causa di un voto mediamente troppo basso da parte dei revisori stessi, e allargare significativamente (fino al 50%) la frazione dei candidati ammessi alla prova seminariale.
- 8) L'intera commissione, opportunamente rimodulata e funzionalmente ridotta nel numero dei componenti, dovrebbe comunque partecipare a ogni singola fase del concorso, costituendo collegio perfetto.
- 9) Sarebbe necessario garantire alla commissione la possibilità di giudicare non idonei anche tutti i candidati, senza quindi pervenire obbligatoriamente alla nomina di un vincitore.
- 10) Appare eccessiva la richiesta di un parere valutativo da parte delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, dati i meccanismi di composizione, istituzionale e disciplinare, della commissione.
- 11) In relazione al termine del 30 giugno 2008, previsto dall'art. 1 comma 648 della legge n. 296/2006, occorrerebbe consentire agli Atenei di bandire entro la stessa data i posti di ricercatore a valere sul proprio bilancio per corrispondere all'assegnazione ministeriale.
- 12) Si dovrebbe infine considerare il ruolo del CUN, sia sotto il profilo giuridico in relazione al controllo di legittimità delle procedure (ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 18/2006), che a livello propositivo, nell'individuazione dei criteri per la definizione delle liste dei revisori.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE